



**DELIBERAZIONE N. 3/2022
del 13 ottobre 2022**

IL PRESIDENTE DELL'AUTOMOBILE CLUB DI BENEVENTO

VISTI:

- il verbale dell'Assemblea dei soci del 13 aprile 2019 dal quale si evince l'elezione del Consiglio direttivo dell'Ente per il quadriennio 2019-2023;
- il verbale del Consiglio direttivo n. 4 del 15 aprile 2019 dal quale si evince la nomina della scrivente a Presidente dell'Ente per il quadriennio 2019-2023;

VISTO l'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, che reca disposizioni specifiche in materia di personale, organizzazione e contenimento della spesa per gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa;

CONSIDERATO

- che il comma 2 della sopracitata disposizione prevede, per i predetti organismi ed enti che siano in equilibrio economico e finanziario, l'esclusione dall'applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante riduzioni delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, disponendo tra l'altro che per gli stessi organismi ed enti, ai fini delle assunzioni, resti fermo l'art. 1, comma 505, penultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che pone, per quanto riguarda le spese per il personale, un criterio generale di adeguamento ai principi di contenimento e razionalizzazione previsti dalla medesima legge n.296/2006;
- che il comma 2 bis del sopra richiamato art. 2 del decreto legge n.101/2013 prevede che gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa si adeguino, con propri regolamenti, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'articolo 14, nonché delle disposizioni di cui al titolo III e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica;

TENUTO CONTO che le disposizioni in parola si applicano ai suddetti organismi ed enti in quanto espressamente riconosciuti dal legislatore come non gravanti sulla finanza pubblica;

DATO ATTO

- che, quanto a tale profilo, l'Automobile Club Benevento acquisisce le fonti di entrata necessarie all'espletamento dei propri compiti e fini istituzionali attraverso risorse reperite dalla produzione ed erogazione di beni, servizi ed attività resi alla compagine associativa, agli utenti dei servizi pubblici, alla collettività in generale, alle amministrazioni pubbliche e ad altri organismi, senza gravare sul bilancio dello Stato;
- che, in relazione a quanto sopra, l'Automobile Club Benevento non concorre ai risultati del conto economico consolidato della pubblica amministrazione rilevante ai fini del rispetto, da parte dello Stato italiano, dei parametri di equilibrio stabiliti a livello europeo e non risulta pertanto ricompreso nell'elenco annualmente predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle PA i cui conti concorrono alla costituzione del predetto conto economico consolidato, come peraltro confermato anche dall'ultimo elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 229 del 30 settembre 2013;

TENUTO CONTO, altresì, che gli Automobile Club hanno incontrovertibilmente natura di Enti pubblici non economici a base associativa e sono da sempre pacificamente ricompresi in tale specifica categoria di pubbliche amministrazioni tanto a livello normativo che giurisprudenziale, come tra l'altro da ultimo

autorevolmente confermato dal parere della sezione prima del Consiglio di Stato n. 2984 del 28 luglio 2011 riguardante l'ACI;

PRESO ATTO quindi che l'Automobile Club Benevento rientra nel perimetro applicativo delle citate disposizioni di cui all'art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 101/2013;

RAVVISATO conseguentemente che, in tema di spending review, l'Ente è tenuto ad adeguarsi ai principi generali della legislazione vigente, non essendo più soggetto, in ragione della sua peculiarità di ente pubblico associativo ed in considerazione della riconosciuta circostanza di non gravare sul bilancio dello Stato, all'applicazione puntuale delle singole e specifiche disposizioni normative che disciplinano la materia, con specifico riferimento a quelle espressamente rivolte dal legislatore alle sole amministrazioni pubbliche ed agli altri organismi inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuati nel sopra richiamato elenco annuale ISTAT;

RITENUTO di procedere, quale atto di recepimento delle previsioni di cui al summenzionato art. 2, commi 2 e 2 bis, del decreto legge n. 101/2013 e fatto salvo il rinvio ai diversi e pertinenti atti e regolamenti in relazione agli altri aspetti da disciplinare ai sensi delle medesime disposizioni, all'approvazione di specifico regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, prevedendo criteri e principi generali di gestione, specifiche misure ed obiettivi per la riduzione/contenimento delle diverse categorie di spese, ivi comprese quelle in materia di personale, oltre che vincoli di destinazione dei risparmi conseguibili, con riferimento ad un arco temporale pluriennale a tutto il 31 dicembre 2025;

VISTO l'art. 53 dello Statuto, che demanda al Consiglio Direttivo la competenza a deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea e, in tale ambito, attribuisce all'Organo la competenza generale a deliberare circa la regolamentazione delle attività e dei servizi dell'Ente;

VISTA la bozza di regolamento predisposta dal Responsabile dell'Ente;

VISTO, in particolare, l'art. 2 del regolamento predisposto e ritenuto al riguardo di prevedere comunque con cadenza annuale, in concomitanza con l'approvazione del bilancio d'esercizio, una sessione di verifica in ordine all'adeguatezza delle disposizioni regolamentari rispetto alle finalità previste;

CONSIDERATA l'urgenza di procedere all'approvazione dello stesso regolamento per il prossimo triennio ai fini dell'approvazione anche del budget 2023 entro il 31 ottobre p.v., in quanto il precedente era stato approvato per il triennio 2020/2022, comunque salva successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;

VISTO l'art. 55 dello Statuto dell'ACI che assegna la rappresentanza legale dell'Ente al Presidente e concede la facoltà allo stesso di raggiungere i fini statuari dell'Ente e in caso di necessità e di urgenza, di adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, da sottoporre in seguito alla ratifica dello stesso nella seduta immediatamente successiva;

ATTESA la propria competenza a provvedere in considerazione anche dell'urgenza;

DATO ATTO che la presente deliberazione sarà portata a ratifica del Consiglio direttivo nella prima seduta utile;

DELIBERA

1. di prendere atto e approvare la narrativa che è parte integrante della presente deliberazione;
2. di approvare di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n.125, il "Regolamento per l'adeguamento ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa dell'Automobile Club Benevento", per il triennio 2023/2025 nel testo riportato in allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione;
3. che il presente regolamento approvato verrà sottoposto a eventuali modifiche e adeguamenti in relazione alla nuova legge di bilancio dello Stato in fase di redazione;
4. che la presente deliberazione verrà sottoposta alla ratifica del Consiglio direttivo dell'Ente.

Benevento, 13 ottobre 2022

Il Presidente
F.to Dott.ssa Rosalia La Motta